

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 1° giugno 1977, n. 285 . . . . .	515
Legge 29 febbraio 1980, n. 33 (D. L. n. 663 del 1979) . .	517
Legge 8 agosto 1980, n. 439 (D.L. n. 268 del 1980) . .	517

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (1).

*Occupazione giovanile.*

Si espone lo stato di attuazione al 31 dicembre 1979 della legge n. 285 del 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'occupazione giovanile (2).

In merito alla ripartizione dei fondi recati dalla legge sopracitata, in attuazione della delibera del 14 maggio 1979, il C.I.P.E. ha provveduto, con le successive delibere del 5 luglio 1979, del 10 ottobre 1979, del 25 ottobre 1979 e del 28 dicembre 1979, ad effettuare ulteriori assegnazioni a carico degli accantonamenti previsti dalla suddetta delibera del 14 maggio 1979 per gli anni 1979-80.

	1979	1980
A) Stato . . . . .	48.213.418.991	38.499.673.364
B) Enti pubblici non economici ed Enti morali e I.N.P.S. . . . .	2.943.000.000	4.220.000.000
C) Accantonamenti per integrazioni ed aggiustamenti . . . . .		4.968.710.301

In particolare, con la delibera del 28 dicembre 1979, il C.I.P.E., nell'operare le ulteriori assegnazioni dei fondi disponibili, ha altresì provveduto, rispetto agli stanziamenti già effettuati con la delibera del 14 maggio 1979, ad operare, fra gli anni 1979 e 1980, le compensazioni rese necessarie da esigenze di bilancio, in modo che ciascuna somma stanziata per legge risultasse impegnata nel rispettivo anno finanziario di competenza.

Si espone la situazione relativa agli stanziamenti effettuati dal C.I.P.E. per il settore privato:

1) stanziamento di lire 74.000.000.000 da utilizzare per le agevolazioni alle imprese per le assunzioni nei settori produttivi. Alla

(1) Legge 29 novembre 1977, n. 864 (D.L. n. 706 del 1977) e legge 4 agosto 1978, n. 479 (D.L. n. 351 del 1978).

(2) Per le caratteristiche dei provvedimenti sull'occupazione giovanile e per la ripartizione generale dei fondi stanziati, operata dal CIPE per tipi di intervento e anno finanziario, si rinvia alla *Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 1980* - Allegati.

data odierna, l'I.N.P.S. ha richiesto su tale somma al Ministero del Tesoro rimborsi solo per lire 644.593.433 per l'anno 1978;

2) stanziamento di lire 12.000.000.000 per la copertura degli oneri connessi alla formazione professionale ex art. 8. Di tale somma risultano finora erogate lire 500.811.500 (corrispondente al 50 per cento della cifra impegnata con decreti ministeriali);

3) stanziamento di lire 24.000.000.000 per la corresponsione degli incentivi previsti per le iniziative in materia agricola (art. 18 e seguenti). Al riguardo è stata trasmessa al C.I.P.E., che ne ha preso atto nella seduta del 29 maggio scorso, una proposta di ripartizione fra le Regioni della somma stanziata. Si attende la convocazione della Commissione Interregionale per acquisirne un necessario parere preventivo.

Per quanto attiene agli stanziamenti effettuati dal C.I.P.E. per il settore pubblico si rileva quanto segue:

A) per quanto riguarda i progetti socialmente utili posti in essere dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici e morali, le somme stanziati dal C.I.P.E. sono in via di esaurimento, a causa delle proroghe previste per legge;

B) in relazione alla spesa effettuata dalle Regioni per l'attuazione dei progetti socialmente utili ex art. 26, si rileva che il suo ammontare è certamente superiore alla somma che risulta erogata, fino alla data odierna, dal Ministero del Tesoro alle Regioni stesse. Ciò a causa delle difficoltà incontrate dalle medesime nella raccolta presso gli Enti locali dei dati necessari alla predisposizione della relazione semestrale, prevista dalla delibera C.I.P.E. del 3 agosto 1977 per lo sblocco del secondo 50 per cento degli stanziamenti regionali.

Con riferimento al settore pubblico, si precisa che, alla data del 31 dicembre 1979, risultavano interessati ai contratti di formazione lavoro n. 27.708 giovani, presso le Amministrazioni dello Stato e n. 27.090 giovani presso le Regioni e gli Enti locali.

Si è imposto pertanto il problema della sistemazione dei suddetti giovani alla scadenza dei singoli contratti. La scelta della direttiva tendente alla stabilizzazione è derivata non solo dalle esigenze di tener conto della aspirazione dei giovani, sostenuta dalle forze sindacali, alla conservazione del posto di lavoro, ma anche dall'interesse della pubblica Amministrazione a non perdere energie valide formate nel corso della attuazione dei progetti.

Il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 ha pertanto disposto, all'art. 26, la proroga fino al 31 marzo 1980 dei contratti che avessero superato, entro tale data, i 24 mesi ed ha bloccato, altresì, la predisposizione di nuovi progetti e l'effettuazione di ulteriori assunzioni.

Al fine dell'inserimento stabile dei giovani nella pubblica Amministrazione, si è resa inoltre necessaria la previsione di procedure che non fossero in contrasto con le norme di legge concernenti lo accesso al pubblico impiego.

La legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto sopracitato, ha infatti modificato ed ampliato la portata dell'art. 26, con la predisposizione di 8 articoli (dall'art. 26 al 26-*octies*), contenenti norme di carattere generale volte a disciplinare l'inserimento dei giovani nei ruoli della pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato previsto un esame di idoneità da svolgere per progetto e per singoli Ministeri, al fine dell'inserimento in una graduatoria provvisoria da cui la pubblica Amministrazione possa attingere elementi, di volta in volta nella misura del 50 per cento delle proprie esigenze di personale, fino al completo esaurimento della graduatoria stessa. Per il completamento delle procedure necessarie a tal fine, il termine di proroga è stato, con la legge citata, portato al 30 giugno 1980.

La stessa legge ha previsto la possibilità di utilizzazione dei giovani in graduatoria da parte di Amministrazioni che, pur non avendo predisposto progetti *ex lege* n. 285 del 1977 e successive modificazioni, abbiano necessità di assumere personale.

Un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 1980, si è poi resa necessaria per i tempi lunghi richiesti dall'espletamento delle prove di idoneità. Il decreto legge 21 giugno 1980, n. 268, all'art. 1 ha previsto infatti la proroga al 31 dicembre 1980 dei contratti « già scaduti o che vengano a scadere » entro tale data, ed ha disposto l'utilizzazione dei giovani a tempo pieno per una attività lavorativa « corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

Bisogna infine rilevare che al 31 dicembre 1980 cessano gli effetti della legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni. Potranno rimanere in atto i contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni, fino al completamento delle procedure per la stabilizzazione dei giovani.

Il prolungarsi della durata di tali contratti nel corso del 1981 comporterà naturalmente un costo ulteriore che, qualora non venga posto a carico del bilancio delle singole Amministrazioni, determinerà l'esigenza di un apposito rifinanziamento.

È da aggiungere inoltre che anche le Regioni, sulla base della legge n. 33 del 1980, stanno provvedendo ad emanare leggi proprie per la proroga dei contratti nei termini previsti, ponendo a carico dei fondi della legge citata il relativo onere finanziario.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 31 maggio 1975, n. 185 . . . . .	523
Legge 30 aprile 1976, n. 374 . . . . .	523

PAGINA BIANCA

LEGGE 31 MAGGIO 1975, N. 185

*Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.*

Ai sensi della citata legge è dovuto all'Istituto Nazionale per il Commercio estero un contributo annuo di lire 1.500.000.000, limitatamente al periodo 1975-1980, per il ripianamento del *deficit* pregresso dell'Ente, formatosi a tutto il 31 dicembre 1974; questo Ministero ha provveduto annualmente al pagamento del predetto contributo e, pertanto, su detto capitolo di spesa, non esistono residui passivi. Anche per l'anno 1980 le somme scritte in bilancio a tale titolo, sono state completamente erogate, per cui è cessata l'operatività della legge in questione.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

*Provvidenza a favore dei Consorzi e delle Società consortili fra piccole e medie imprese.*

In applicazione della citata legge avrebbero dovuto essere iscritti nello stato di previsione del Ministero, stanziamenti di 2 miliardi l'anno, relativamente al periodo 1976-1980. In pratica lo stanziamento per l'anno 1976 è rimasto completamente inutilizzato; quello relativo al 1977, ridotto a lire 1.500.000.000, nel quadro del contenimento dell'intera spesa statale, è stato impegnato per la sola somma di lire 262 milioni circa, a causa della ritardata operatività della legge n. 374 del 1976; (il Comitato Interministeriale, previsto dalla citata legge, è stato costituito infatti solo negli ultimi mesi del 1977).

L'importo iscritto per il 1976 (lire 2.000.000.000) che, come sopra detto, rimase completamente inutilizzato, è stato automaticamente inviato in economia in applicazione della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Pure in applicazione di quest'ultima legge è stata portata in economia, per l'anno 1977, la somma di miliardi 1,2 circa, pari alla differenza tra l'importo assentito (1,5 miliardi) e quello effettivamente impegnato (0,3 miliardi).

Per l'anno 1978 è stato confermato lo stanziamento di lire 1,5 miliardi, sul quale sono stati assunti impegni per complessive lire 1,1 miliardi (economia di 0,4 miliardi); per l'anno 1979 si è impegnato l'importo di 1 miliardo e 700 milioni, con una economia di 300 milioni.

In conclusione, a tutto il 31 dicembre 1979, sono stati assunti impegni complessivi per miliardi 3,1, con pagamenti per miliardi 2,875; il totale delle somme inviate in economia ammonta invece a 3,9 miliardi (1976: 2 miliardi; 1977: 1,2 miliardi; 1978, 0,4 miliardi; 1979: 0,3 miliardi).

Per quanto concerne il corrente anno si ritiene che l'intero stanziamento verrà completamente utilizzato e analoga previsione può farsi per il 1981, per il quale è stanziata una somma di sole lire 500 milioni.

Sotto un profilo di carattere generale, si osserva che la legge in esame — pur con le remore dovute agli eventi sopra rappresentati — ha svolto un ruolo di sicuro rilievo, ai fini dell'accrescimento delle competitività delle piccole e medie imprese sui mercati esteri.

Ulteriori risultati potranno conseguirsi se verrà previsto, come si ritiene indispensabile, il rifinanziamento della legge stessa, a far tempo dal 1981, anno per il quale, come sopra detto, è stato iscritto uno stanziamento di soli 500 milioni.

A quest'ultimo riguardo, si rende noto che attualmente si trova all'esame del Senato il progetto di legge de' Cocci, che prevede modifiche alla predetta legge (n. 374 del 1976) e nuovi finanziamenti fino al 1985.

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 27 dicembre 1973, n. 878 . . . . .	529
Legge 23 dicembre 1975, n. 720 . . . . .	531
Legge 5 maggio 1976, n. 259 . . . . .	532
Legge 25 maggio 1978, n. 231 . . . . .	533
Legge 24 marzo 1980, n. 94 . . . . .	534
Legge 2 aprile 1980, n. 122 . . . . .	534
Legge 23 dicembre 1975, n. 720 . . . . .	535-541
Legge 25 maggio 1978, n. 234 . . . . .	537
Legge 23 novembre 1979, n. 614 . . . . .	542
Legge 15 novembre 1975, n. 588 . . . . .	543
Legge 10 maggio 1976, n. 343 . . . . .	544
Legge 14 maggio 1976, n. 389 . . . . .	544
Legge 8 aprile 1976, n. 203 . . . . .	546
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 . . . . .	547
Legge 22 dicembre 1979, n. 681 . . . . .	548
Legge 22 dicembre 1979, n. 683 . . . . .	548

PAGINA BIANCA

## LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 878

*Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Titolo I.*

Il titolo I della legge n. 878 del 1973 attua una forma di sostegno dell'industria cantieristica nazionale, strutturata secondo aliquote di degressività annuale, applicate al prezzo contrattuale, con inizio del 9 per cento per l'anno 1972 e fino a raggiungere, per l'anno 1976, la misura del quattro per cento.

Per i suddetti contributi all'attività di costruzione navale e per i lavori diversi (e cioè trasformazione, modificazione e riparazione navali, nonché installazione di apparati motori di propulsione) sono stanziati (art. 25 lett. B della legge n. 878) 142 miliardi, aumentati di altri 39,200 miliardi con le leggi di approvazione dei bilanci dello Stato, suddivisi in sette esercizi finanziari dal 1974 al 1980; per il corrente anno 1980 sono stanziati 8 miliardi.

Nell'assegnazione annuale i contributi sono concessi secondo un ordine di priorità che tiene conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori correnti, secondo le direttive del CIPI.

È prevista la concessione di tre anticipi in corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali sulla base delle attestazioni tecniche del Registro Italiano Navale.

La liquidazione finale del contributo postula l'accertamento di congruità del prezzo contrattuale che è svolto sulla base dei materiali e della mano d'opera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

Per i lavori diversi dalle costruzioni il momento della concessione coincide con quello della liquidazione definitiva del beneficio; nel caso delle riparazioni, inoltre, il giudizio di congruità del prezzo viene svolto sui valori indicati nelle fatture:

Lire

a) autorizzazioni complessive della legge	(a) 181.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre	
1979	(a) 173.200.000.000

(a) Ai sensi dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 11, le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e dall'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 231 (Cap. 7543) sono aumentate di lire 97.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	163.081.168.323
d) impegni assunti al 31 marzo 1980 . . .	181.911.873.014
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979 .	156.723.452.600
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980 . .	173.791.651.291
g) autorizzazioni previste per il 1980 . . .	8.000.000.000

*Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Titolo II.*

Per quanto concerne la incentivazione delle iniziative di nuovi investimenti delle imprese cantieristiche (titolo II della legge 27 dicembre 1973, n. 878, art. 13 e segg.), la finalità dell'intervento, come chiaramente si evince dalla stessa intitolazione, è quella di stimolare gli investimenti nel settore al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il miglioramento dell'assetto impiantistico o il miglioramento delle organizzazioni produttive.

Il programma prevede la concessione di un contributo pari al 10 per cento degli investimenti effettuati e riconosciuti ammissibili dalla commissione interministeriale prevista dall'art. 14 e uno stanziamento complessivo nell'arco del settennio 1974-1980 di lire 13.000 milioni, aumentati con legge di bilancio a 19.000 milioni.

Beneficiari dei contributi sono i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima e le imprese addette ai lavori navali diversi (cantieri che operano nel settore delle riparazioni e delle trasformazioni navali), così come definiti dall'art. 1 e dall'art. 10 della stessa legge.

I contributi di cui trattasi sono concessi sulla base delle valutazioni effettuate dal titolare del Ministero della Marina Mercantile in relazione alle indicazioni contenute nel piano di sviluppo globale della cantieristica italiana, approvato dal C.I.P.E. e presentato dal Governo al Parlamento il 10 agosto 1974.

Lo stanziamento previsto per l'anno 1980 ammonta a 1.000 milioni; con il secondo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato (legge 26 gennaio 1980, n. 11) l'autorizzazione di spesa (capitolo 7544) per l'anno finanziario 1979 è aumentata di lire 3.000 milioni.

Si ritiene che, esaurite le predette disponibilità, rimarranno ancora da assistere iniziative, già compiutamente realizzate entro il 31 dicembre 1979 e per le quali i cantieri interessati non hanno ancora prodotto la relativa documentazione di spesa, per almeno 10.000 milioni, cui corrisponde una entità contributiva di lire 1.000 milioni.

	Lire
a) autorizzazioni complessive della legge . . .	22.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	21.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	20.949.283.252
d) impegni assunti al 31 marzo 1980 . . .	20.949.283.252

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979 . . . . .	12.018.972.015
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980 . . . . .	12.018.972.015
g) autorizzazioni previste per il 1980 . . . . .	1.000.000.000

*Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Articolo 20.*

L'art. 20 della legge n. 878 del 1973 prevede un contributo di complessivi 4 miliardi alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano intrapreso lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza; l'entità del beneficio è pari al 6 per cento dell'investimento ammissibile.

	Lire
a) autorizzazioni complessive della legge . . . . .	4.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979 . . . . .	4.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . . . .	4.000.000.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1980 . . . . .	4.000.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979 . . . . .	4.000.000.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980 . . . . .	4.000.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1980 ed anni successivi . . . . .	. . . . .

La disponibilità di 4.000 milioni di lire è stata interamente erogata alla S.p.A. Grandi Motori-Trieste per la realizzazione del nuovo stabilimento di produzione di motori navali.

## LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720 - ARTICOLO 4.

*Contributi all'industria cantieristica per lavori navali.*

Trattasi di una proroga estensiva all'anno 1977 delle provvidenze a favore dell'industria cantieristica prevista dal titolo I della legge n. 878 del 1973. Il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli investimenti a favore delle costruzioni navali e del 4,80 per cento per gli interventi a favore dei lavori di trasformazione, modificazione e riparazione navali, nonché installazione di apparati motori di propulsione. Gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge n. 720 del 1975 gravano peraltro sulle disponibilità già previste dalla prorogata legge n. 878.

*Autorizzazioni complessive della legge.*

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 259

*Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.*

È prevista la concessione di un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di un contributo corrispondente ad un quarto di punto di quello concesso alle imprese armatoriali per il pagamento degli interessi di cui alla legge 4 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni (credito navale), tramite la procedura di riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La legge si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca applicata, giusta l'intitolazione del provvedimento. Beneficiaria è la « S.p.A. CETENA - Centro di Tecnica Navale » di Genova, costituita a norma dell'articolo 1 della stessa legge. La società impiega le risorse assegnate sia per finanziare ricerche condotte direttamente sia per quelle affidate ad altri organismi.

Gli stanziamenti ammontano complessivamente a lire 27.000 milioni; la durata del programma è novennale.

Il contributo di lire 3.000 milioni viene concesso alla presentazione del programma annuale (a norma di legge deve essere presentato entro il 31 marzo) mentre l'autorizzazione al pagamento avviene dopo l'approvazione del programma da parte del CIPI; recentemente è stato emanato il decreto di pagamento del contributo relativo al 1979.

Al momento attuale può ritenersi che le finalità della legge siano conseguite, con i contemperamenti che derivano dalla natura particolare dell'intervento e del campo di applicazione normativo.

Non vi sono, pertanto, osservazioni da formulare al fine di rendere la legge più funzionante.

Sul piano procedurale, talune complicazioni conseguono dalla ritenuta del quarto di punto che, anche in relazione al modesto ammontare del contributo (poche decine di milioni) sarebbe opportuno, nel caso di modifica normativa, sostituire con un'assegnazione prestabilita, tenuto conto soprattutto dei riflessi negativi per la erogazione delle rate semestrali di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni.

Milioni di lire

a) autorizzazioni complessive della legge . . .	27.000 (a)
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979 . . .	12.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	12.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1980 . . .	12.000

(a) Le somme indicate debbono essere aumentate della ritenuta di un quarto di punto di cui alle rate per le operazioni di credito navale, cui si è già riferito.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Milioni di lire
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979 . . .	9.000
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980 . . .	9.000
g) autorizzazioni previste per il 1980 e per gli anni successivi . . . . .	3.000 allo anno fino al 1984.

## LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 231.

*Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978.*

La legge n. 231 del 1978, che reca provvidenze integrative per un periodo limitato di tempo, fino al 30 settembre 1978, in vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale sulla base di un piano di settore che è attualmente all'esame del Parlamento, prevede una contribuzione non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° aprile 1977 e non oltre il 30 settembre 1978.

È fatta riserva di una quota degli stanziamenti che ammontano globalmente a 110 miliardi, distribuiti negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.

La procedura di erogazione è simile a quella indicata nelle note illustrative della legge n. 878, di cui peraltro la citata legge numero 231 non costituisce che l'ulteriore proroga per quanto concerne i benefici diretti alle costruzioni.

	Lire
a) autorizzazioni complessive della legge . . .	110.000.000.000 (a)
b) autorizzazioni a tutto il dicembre 1979 . . .	50.000.000.000 (a)
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	49.844.265.000
d) impegni assunti al 31 marzo 1980 . . .	68.641.687.500
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979 . . .	38.922.544.844
f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980 . . .	54.271.811.719
g) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni . . . . .	60.000.000.000

(a) Ai sensi dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 11 le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 e dall'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 231 (Cap. 7543) sono aumentate di lire 97.000 milioni per l'anno finanziario 1979 (V. precedente nota illustrativa della legge n. 878/1973).

## LEGGE 24 MARZO 1980, N. 94.

*Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.*

Tale legge prevede la concessione di un contributo per la riparazione di navi sino ad un massimo del 15 per cento del prezzo, elevabile in via eccezionale sino al 30 per cento in caso di grandi lavori di riparazione nonché di modificazioni di particolare impegno e difficoltà; per la prima volta è anche concesso un beneficio a favore dei cantieri demolitori di navi.

Come nel settore delle costruzioni di cui alla legge n. 122 del 1980, ai cantieri del Mezzogiorno, in relazione ai problemi occupazionali, verrà comunque accordata la misura massima del contributo.

Anche in questa sede è attribuita funzione consultiva alla Commissione, prevista nella legge per le costruzioni navali, per la fissazione dei criteri atti a determinare la percentuale di contribuzione.

Si è infine ritenuto di privilegiare, anche sotto il profilo della ristrutturazione aziendale, le imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno elevando al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi al contributo di cui al titolo II della legge n. 878 del 1973, altrimenti pari al 10 per cento.

	Lire
a) autorizzazioni complessive . . . . .	25.000.000.000
b) autorizzazioni previste per il 1980-81 . . . . .	25.000.000.000

## LEGGE 2 APRILE 1980, N. 122.

*Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.*

Tale legge prevede la concessione, per un periodo di due anni, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1979, di un contributo di costruzione sulle commesse ai cantieri, graduato in relazione a determinati parametri sino ad un massimo del 30 per cento del prezzo del contratto. È contenuta una modifica sostanziale rispetto alla precedente legge n. 231 del 1978 che è quella della misura massima di aiuto: 30 per cento del prezzo in luogo del 30 per cento del costo di costruzione.

Alle aziende meridionali, in considerazione dei noti problemi occupazionali che le travagliano, è assicurata la misura massima del contributo per i vari tipi di navi.

È previsto l'intervento con funzione consultiva di una Commissione per la cantieristica in sede di funzione dei criteri per la

determinazione della percentuale degli aiuti e per verificare il programma di massima per la utilizzazione degli stanziamenti in funzione delle esigenze della flotta, della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione.

Per il resto, la procedura di erogazione non è dissimile da quella delle leggi precedenti che concernono i benefici diretti alle costruzioni navali.

Si prevede che con gli stanziamenti in parola sia possibile promuovere commesse per un investimento complessivo di circa 500 miliardi di lire atto a consentire un sufficiente processo di razionalizzazione produttiva.

	Lire
a) autorizzazioni complessive della legge . . .	110.000.000.000
b) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni . . . . .	110.000.000.000

#### LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720.

*Credito alle costruzioni e sostituzione naviglio vetusto.*

*Art. 3 (Demolizione naviglio vetusto).*

Natura e finalità dell'intervento: contributo ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica costruite da almeno 15 anni, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico.

La finalità di tale contributo è quella di incentivare la costruzione di nuove unità ed eliminare dal mercato vecchie costruzioni.

Ammontare e durata del programma: ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 720 del 1975 è autorizzata la spesa di 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Beneficiari: proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica.

Procedimento: approvazione da parte di una apposita commissione interministeriale; firma del decreto d'impegno da parte del Ministro per la Marina Mercantile e successive liquidazioni o degli anticipi o in un'unica soluzione.

- a) autorizzazioni complessive: lire 15 miliardi ripartiti in 5 anni.
- b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979: lire 6 miliardi (per gli anni 1978 e 1979 è stato eliminato lo stanziamento di lire 3 miliardi ai sensi della legge finanziaria).
- c) impegni assunti al 31 dicembre 1979: lire 5.778.634.710.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- d) impegni assunti al 31 marzo 1980: lire 5.778.634.710.  
 e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979: lire 5.778.634.710.  
 f) pagamenti effettuati al 31 marzo 1980: lire 5.778.634.710.  
 g) per il 1980 sono state concesse autorizzazioni di spesa per la somma di lire 3.000.000.000 e per il 1981 di lire 6.000.000.000.

Poiché le autorizzazioni per il 1980 sono insufficienti, è stata richiesta una variazione di bilancio per l'ammissione delle istanze in corso di approvazione o già approvate dall'apposita commissione.

*Artt. 5 e 6 (Credito agevolato per la ristrutturazione delle imprese cantieristiche).*

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale (5 per cento annuo) nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti accordati alle imprese cantieristiche, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per la ristrutturazione o l'ammodernamento dei propri impianti.

Ammontare e durata del programma:

		Milioni di lire
Anni dal 1976 al 1990 . . . . .	2.500 x 15 =	37.500
Anni dal 1977 al 1991 . . . . .	2.500 x 15 =	37.500
Anni dal 1978 al 1992 . . . . .	2.500 x 15 =	37.500
Anni dal 1979 al 1993 . . . . .	2.500 x 15 =	37.500
Anni dal 1980 al 1994 . . . . .	2.500 x 15 =	37.500
Totale anni dal 1976 al 1994 . . . . .		187.500

Beneficiari: imprese cantieristiche. Si intendono comprese in tale alta accezione i cantieri di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale.

Procedimento e sue fasi:

- a) stima dell'investimento dichiarato dall'impresa, previo parere in merito da parte di apposita commissione interministeriale;  
 b) comunicazione all'istituto finanziatore dell'investimento da ritenersi congruo per la concessione del mutuo agevolato;  
 c) stipula, del contratto di mutuo e presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo;  
 d) concessione del contributo con decreto ministeriale e pagamento, alle scadenze semestrali, delle rate del contributo stesso, previa domanda degli interessati.

Dall'entrata in vigore della norma (20 gennaio 1976) a tutto oggi, non è stato emanato alcun decreto di concessione del contributo, essendo il procedimento amministrativo, nella quasi totalità dei casi, ancora alla frase preliminare, quella cioè relativa alla stima dell'investimento.

Le cause del ritardo sono da individuarsi, essenzialmente, nelle difficoltà insorte in sede di approntamento, da parte degli interessati, della ponderosa documentazione necessaria per la stima anzidetta.

Infatti, solo in pochissimi casi tale documentazione è stata presentata, mentre negli altri è ancora in corso di predisposizione. Ciò che ha impedito e impedisce di procedere sollecitamente alla stima in parola.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si presenta opportuno eliminare, oppure sostituire con altro meno impegnativo accertamento, la stima di cui trattasi, mediante modifica al testo di legge.

a) Autorizzazioni complessive: dal 1976 al 1994: 187.500 milioni di lire.

b) Autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979: 25.000 milioni di lire.

c) Impegni assunti al 31 dicembre 1979: nessuno.

d) Impegni assunti al 31 marzo 1980: nessuno.

e) Pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979: nessuno.

f) Pagamenti effettuati al 31 marzo 1980: nessuno.

g) Autorizzazioni previste per il 1980 ad anni successivi: 162.500 milioni di lire (per il solo 1980: 12.500 milioni di lire).

---

#### LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 234.

##### *Integrativa e modificativa legge 1/1962 e successive. — Credito navale.*

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti accordati agli armatori nazionali, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per la costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi (50 per cento elevato al 60 per cento per nuove costruzioni inferiori a 3.000 t.s.l. e navi destinate a servizi turistici) nonché per l'acquisto all'estero di navi fino a 3.000 t.s.l. e 10 anni di età (35 per cento).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Legge n. 1/1962:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1961 al 1975 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1962 al 1976 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1963 al 1977 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1964 al 1978 . . . . .	250 x 15 =	3.750
Anni dal 1965 al 1979 . . . . .	250 x 15 =	3.750
Totale anni 1961/1979 . . . . .		<u>30.000</u>

## Legge n. 461/1964:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1964 al 1978 . . . . .	250 x 15 =	3.750
Anni dal 1965 al 1979 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1966 al 1981 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1968 al 1982 . . . . .	500 x 15 =	3.750
Totale anni 1964/1982 . . . . .		<u>30.000</u>

## Legge n. 451/1967:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1967 al 1981 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1968 al 1982 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1969 al 1983 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Anni dal 1970 al 1984 . . . . .	500 x 15 =	7.500
Totale anni 1967/1984 . . . . .		<u>30.000</u>

## Legge n. 379/1970:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1970 al 1984 . . . . .	1.200 x 15 =	18.000
Anni dal 1971 al 1985 . . . . .	1.100 x 15 =	16.500
Anni dal 1972 al 1986 . . . . .	1.000 x 15 =	15.000
Anni dal 1973 al 1987 . . . . .	1.000 x 15 =	15.000
Anni dal 1974 al 1988 . . . . .	400 x 15 =	6.000
Totale anni 1970/1988 . . . . .		<u>70.500</u>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Legge n. 594/1971:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1971 al 1985 . . . . .	1.000 x 15 =	15.000
Anni dal 1972 al 1986 . . . . .	1.500 x 15 =	22.500
Totale anni 1971/1986 . . . . .		<u>37.500</u>

## Legge n. 26/1974:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1974 al 1988 . . . . .	4.500 x 15 =	67.500
Anni dal 1975 al 1989 . . . . .	5.600 x 15 =	84.000
Anni dal 1976 al 1990 . . . . .	6.000 x 15 =	90.000
Totale anni 1974/1990 . . . . .		<u>241.500</u>

## Legge n. 684/1974:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1975 al 1989 . . . . .	4.000 x 15 =	60.000
Anni dal 1976 al 1990 . . . . .	6.000 x 15 =	90.000
Anni dal 1977 al 1991 . . . . .	7.000 x 15 =	105.000
Anni dal 1978 al 1992 . . . . .	7.000 x 15 =	105.000
Anni dal 1979 al 1993 . . . . .	7.000 x 15 =	105.000
Anni dal 1980 al 1994 . . . . .	7.000 x 15 =	105.000
Totale anni 1975/1994 . . . . .		<u>570.000</u>

## Legge n. 234/1978:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1978 al 1992 . . . . .	15.000 x 15 =	225.000
Anni dal 1979 al 1993 . . . . .	10.000 x 15 =	150.000
Anni dal 1980 al 1994 . . . . .	10.000 x 15 =	150.000
Anni dal 1981 al 1995 . . . . .	10.000 x 15 =	150.000
Anni dal 1982 al 1996 . . . . .	10.000 x 15 =	150.000
Totale anni 1978/1996 . . . . .		<u>825.000</u>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge n. 63/1980:

		Milioni di lire
		—
Anni dal 1980 al 1994 . . . . .	15.000 x 15 =	225.000
Anni dal 1981 al 1995 . . . . .	15.000 x 15 =	225.000
		<hr/>
Totale anni 1980/1995 . . . . .		450.000
		<hr/> <hr/>

Beneficiari: Armamento nazionale e cantieri che costruiscono in conto proprio.

Procedimento e sue fasi:

a) esame preventivo delle istanze da parte della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 63/1980;

b) valutazione del prezzo nave da parte dell'IT e conseguente dichiarazione di attendibilità in merito;

c) comunicazione del prezzo attendibile all'istituto finanziatore per la concessione del mutuo agevolato;

d) stipula del contratto di mutuo e presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo;

e) concessione del contributo con decreto ministeriale e contestuale assunzione di impegno.

Autorizzazione, ad ogni scadenza semestrale, del pagamento delle rate di contributo, previa domanda dell'interessato ed accertamento dei requisiti di nazionalità e di più alta classe della nave.

A) Autorizzazioni complessive delle leggi:

		Milioni di lire
		—
n. 1/1962: 1961/1979 . . . . .		30.000
n. 461/1964: 1964/1982 . . . . .		30.000
n. 451/1967: 1967/1984 . . . . .		30.000
n. 379/1970: 1970/1988 . . . . .		70.500
n. 594/1971: 1971/1986 . . . . .		37.500
n. 26/1974: 1974/1990 . . . . .		241.500
n. 684/1974: 1975/1994 . . . . .		570.000
n. 234/1978: 1978/1996 . . . . .		825.000
n. 63/1980: 1980/1995 . . . . .		450.000
		<hr/>
Totale anni 1961/1996 . . . . .		2.284.500
		<hr/> <hr/>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Milioni di lire
B) Autorizzazioni complessive per prime rate (a)	173.000
C) Autorizzazioni per prime rate al 31 dicembre 1979 . . . . .	83.300
D) Impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . . . .	38.800
E) Disponibilità di limite al 31 dicembre 1979	44.500
F) Impegni assunti al 31 marzo 1980 . . . . .	40.500
G) Disponibilità di limite al 31 marzo 1980 . . . . .	42.800

È impossibile fornire elementi attendibili in merito alla ripartizione regionale del contributo statale.

Infatti, a causa delle agevolazioni concesse — specialmente in passato — da qualche Regione molte imprese, pur risiedendo di fatto in una regione hanno trasferito la loro sede sociale in una regione diversa.

(a) Situazione al netto dei finanziamenti della legge 1/1962 perché a tale data già completamente esauriti.

## LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720

### Art. 7 (contributo sugli immobilizzi).

Natura e finalità dell'intervento: contributo statale (5 per cento annuo) alle imprese cantieristiche sugli immobilizzi in materiali destinati all'attività di costruzione e riparazione navali delle imprese stesse, nonché in navi da demolire.

Ammontare e durata del programma: per la concessione del contributo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980. In totale lire 37 miliardi e 500 milioni.

Beneficiari: Imprese cantieristiche. Si intendono comprese in tale lata accezione i cantieri di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navale.

Procedimento e sue fasi:

a) presentazione all'Amministrazione, da parte degli interessati, della documentazione necessaria per ottenere il contributo ed esame di essa da parte dell'Ufficio competente;

b) certificazione da parte del RINA sui quantitativi dei materiali oggetto del contributo;

c) parere di congruità da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero sui valori dichiarati dalle ditte;

d) liquidazione del contributo con decreto ministeriale e relativi mandati.

Nel corso del 1979 sono stati emanati due decreti ministeriali, rispettivamente in data 20 marzo e 27 ottobre, di modifica al D.M. 4 novembre 1977 contenente disposizioni applicative per la concessione dei contributi sugli immobilizzi, al fine di rendere più agevole alle imprese interessate la produzione della documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo stesso. Nel mese di novembre sono stati, altresì, predisposti tre decreti di liquidazione per un ammontare di lire 100 milioni circa a favore di imprese di demolizione navale operanti nella Regione ligure; i mandati per il pagamento della predetta somma sono stati disposti nei primi mesi del presente anno.

Per quanto si riferisce all'anno in corso, sono stati emanati altri due decreti di modifica al citato D.M. 4 novembre 1977, ambedue in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Si prevede, inoltre, di liquidare contributi riferentisi agli immobilizzi dell'anno 1975 per un ammontare presunto di lire 6 miliardi.

Attualmente è tuttora in corso la produzione della prescritta documentazione da parte delle imprese.

A) Autorizzazioni complessive dal 1976 al 1980: 37 miliardi e 500 milioni;

B) Autorizzazione a tutto il 1979: 15 miliardi derivanti dagli stanziamenti del 1976 e 1977;

C) Impegni e pagamenti al 31 dicembre 1979: nessuno.

---

#### LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 614

Natura e finalità: contributo a favore dell'Istituto per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale) per il completamento degli impianti del nuovo Centro d'idrodinamica di Roma.

Ammontare e durata del programma: per le finalità predette, la legge assegna un contributo di lire 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.

Procedimento per l'erogazione del contributo:

ai sensi dell'articolo 2 della legge, i contributi sono erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento. Il rimanente 10 per cento viene erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo:

l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sarà possibile solo nel corso del presente anno e degli anni successivi, tenuto conto che la legge di cui trattasi è stata pubblicata nel dicembre dello scorso anno.

Autorizzazioni complessive: lire 4 miliardi.

Autorizzazioni a tutto il 1979: lire 2 miliardi.

Impegni e pagamenti al 31 dicembre 1979: nessuno.

---

#### LEGGE 15 NOVEMBRE 1975, N. 588

##### *Promozione studi e ricerche per la pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche.*

Tale legge ha previsto per gli anni dal 1975 al 1980 stanziamenti annui di lire 300.000.000 (in totale di lire 1.800.000.000), per la promozione e la programmazione di studi e ricerche per lo sviluppo della pesca marittima e per la protezione delle risorse biologiche. I relativi programmi sono elaborati e proposti da un apposito Comitato tecnico scientifico ed approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Seguendo le menzionate procedure sono stati predisposti i seguenti programmi:

Ricerca diretta a stabilire l'effettiva capacità depurativa della *venus gallina* e le possibilità pratiche di sottoporre tale specie di mollusco a depurazione.

Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca.

Realizzazione di un impianto pilota di ripopolamento sul litorale tirrenico mediante la costruzione di « barriere artificiali ».

Realizzazione di un impianto pilota di medie dimensioni per la ricerca preindustriale in materia di acquacoltura (Valle Siponto e Foce Ofanto contrada Uccelli).

Valutazione dello *stock* di sogliole nell'Alto e Medio Adriatico mediante marcatura.

Analisi campionaria dell'inquinamento batterico delle vongole.

Studio sulla possibilità di razionalizzare la pesca a strascico nelle aree più produttive del Canale di Sicilia.

Presupposti biologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa.

Ricerche sugli effetti dell'ossigenazione artificiale su banchi di *venus gallina*, ecc.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Presupposti bioecologici della pesca con reti a traino nelle zone costiere.

Indagine sulla pesca del bianchetto.

Allevamento del tonno - studio di fattibilità.

Per svolgere i predetti programmi è stato assunto impegno dell'intero stanziamento.

Poiché l'effettuazione delle ricerche comporta tempi piuttosto lunghi e sono spesso articolate in distinte fasi tecniche alle quali è legato il pagamento rateale del contributo, l'ammontare delle erogazioni pagate a tutto il 31 dicembre 1979 è stato di sole lire 892.494.000.

Si prevede di eseguire nel 1980 pagamenti per circa 400.000.000, rimandando all'anno 1981 la residua disponibilità di stanziamento.

---

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 343

*Concorso negli interessi su operazioni, di credito per la pesca.*

La predetta legge ha previsto per gli anni dal 1975 al 1980 stanziamenti annui di lire 150.000.000 (in totale lire 900.000.000) per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento concluse con Istituti di credito.

La legge stessa stabilisce che, per ottenere il contributo, le domande siano presentate dagli Istituti di credito e non dagli operatori nel settore della pesca marittima: tale procedura si è rilevata piuttosto difficoltosa sul piano pratico ai fini dell'attuazione della legge, tanto che a tutto il 31 dicembre 1979 risultano presentate solamente n. 3 domande, che sono state accolte con un impegno finanziario di spesa per sole lire 12.000.000.

I pagamenti del contributo sono successivamente eseguiti annualmente *pro-rata* (posticipata) direttamente all'Istituto finanziatore.

Le previsioni di spesa sono effettuate tenendo conto della scadenza delle « rate » da pagare.

---

LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 389

*Contributo a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria o il commercio dei prodotti ittici.*

Lo stanziamento disposto dalla menzionata legge per gli anni dal 1975 al 1980 è di lire 1.500.000.000 annue (in totale 9 miliardi),

per la corresponsione di contributi in conto capitale su investimenti nel settore della pesca marittima per:

- a) costruzione di nuove navi da pesca;
- b) sostituzione di motori su navi da pesca già in esercizio;
- c) ampliamento, trasformazione e miglioramenti di scafi già esistenti;
- d) acquisto di apparecchiature e attrezzature di radionavigazione di bordo e da pesca;
- e) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca a terra e a bordo delle navi;
- f) acquisto di automezzi frigoriferi o refrigerati per il trasporto dei prodotti della pesca;
- g) provvista di reti, calamenti, cavi, ecc.;
- h) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
- i) impianto e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Considerata la vastità del settore di intervento e tenuto conto delle numerosissime domande che sono state avanzate da operatori nel settore della pesca marittima (la maggior parte delle quali è da ritenersi meritevole di accoglimento) non può non considerarsi insufficiente il citato stanziamento.

La procedura di attuazione della legge è la seguente:

1) le domande di ammissione degli interessati, opportunamente documentate e debitamente istruite, sono sottoposte al parere del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

2) per quelle che ottengono parere favorevole viene data comunicazione dell'ammissione agli interessati con dispaccio a firma del Ministro della marina mercantile, nel quale sono indicati: lo importo della spesa d'investimento ritenuta congrua, la percentuale massima di contributo erogabile ed il relativo ammontare, nonché l'indicazione dei termini per il completamento delle opere e degli acquisti e per la presentazione della successiva domanda di liquidazione; allo scopo di snellire le procedure perché spesso l'importo da liquidare è inferiore a quello stabilito in sede di ammissione e per ragioni di carattere pratico — tra cui non ultima la carenza di personale di dattilografia — non viene emanato alcun provvedimento formale di « impegno » della spesa, preferendosi rinviare tale adempimento al momento del pagamento;

3) dopo l'ultimazione delle opere e degli acquisti gli interessati presentano domanda di liquidazione, corredata dalla documen-

tazione delle spese effettivamente sostenute, sulla base della quale viene infine emesso il provvedimento formale di concessione e liquidazione, con impegno contemporaneo, del contributo.

Lo stesso provvedimento autorizza, di solito, anche il pagamento del contributo concesso.

Tenuto conto che normalmente il termine per il completamento delle opere e degli acquisiti è stabilito in 18 mesi e che la domanda di liquidazione deve essere presentata entro i successivi 3 mesi, appare evidente che il pagamento dei contributi assegnati non può avvenire, nella maggior parte dei casi, prima di circa due anni dalla comunicazione dell'ammissione.

Tale termine è anche suscettibile di slittamento nei casi, non infrequenti, nei quali gli interessati chiedono delle motivate e giustificate proroghe.

Per questa ragione la spesa sostenuta negli anni passati è risultata di gran lunga inferiore allo stanziamento disposto dalla legge.

Allo stato attuale, però, è da tener presente che la comunicazione dell'ammissione è stata già da tempo eseguita per numerose domande e che stanno scadendo i termini stabiliti, per cui si prevede l'imminente presentazione delle relative domande di liquidazione, mentre quelle pervenute recentemente non possono essere definite per insufficienza dello stanziamento disposto fino al 1980.

Per le ragioni sopraindicate la spesa sostenuta fino a tutto il 31 dicembre 1979 ammonta a lire 3.107.000.000.

Si prevede di eseguire nel 1980 pagamenti per circa lire 2.500.000.000 rimandando al 1981 l'utilizzazione della residua disponibilità dello stanziamento.

---

#### LEGGE 8 APRILE 1976, N. 203.

*Contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere alle società a partecipazione statale che gestiscono officine di riparazione e bacini di carenaggio nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.*

A tutt'oggi risultano approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici le localizzazioni relative ai progetti di massima degli impianti di Livorno (voto n. 254 del 20 aprile 1977), di Trieste (voto n. 464 del 20 luglio 1977), di La Spezia (voto n. 512 del 20 luglio 1977), di Genova (voto n. 253 del 14 giugno 1978), e di Napoli (voto n. 600 del 15 novembre 1978).

Risultano, invece, ancora all'esame dei competenti Uffici del Genio civile per le opere marittime le progettazioni relative agli impianti di Palermo e di Taranto.

Acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato sugli schemi delle prescritte convenzioni, questo Ministero, per talune perplessità insorte sull'orientamento manifestato dalle Società richiedenti il contributo statale di utilizzare un sistema di depurazione di origine estera, pur in presenza in Italia di sistemi alternativi, ed anche considerate le difficoltà tecniche di realizzare impianti tali da soddisfare i nuovi limiti di accettabilità degli scarichi (5 pp.m) stabiliti dalla legge n. 319/1976, ha avvertito la necessità di acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in merito alle tipologie degli impianti da adottare, tenendo presenti tutti gli elementi di valutazione e quindi i motivi di eventuali preferenze, in caso di possibile equivalenza tecnica degli impianti, considerando i costi degli impianti stessi e gli oneri di manutenzione, nonché per quanto possibile, l'opportunità di perseguire criteri di standardizzazione.

Si è in attesa di conoscere il menzionato parere dell'alto Consesso tecnico.

La legge 27 dicembre 1977, n. 986, ha modificato la precedente e contiene norme sugli impianti di degassificazione: termine sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per stabilire quali tra i porti indicati all'art. 1 della legge n. 203 del 1976 dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degassificazione delle navi.

Si è provveduto ad acquisire gli elementi di valutazione necessari per stabilire, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quali porti dovranno essere attrezzati con gli impianti di degassificazione, giusta il disposto dell'art. 1 della legge n. 906/1977.

Acquisiti i pareri delle Autorità marittime locali e del RINA è stata quindi trasmessa l'intera documentazione tecnica al Ministero dei lavori pubblici (nota n. 519665) in data 25 gennaio ultimo scorso per l'acquisizione del competente parere, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Non sono stati effettuati autorizzazioni, impegni o pagamenti ai sensi delle leggi anzidette fino al 31 marzo 1979.

Difficoltà di ordine tecnico non hanno consentito ancora al Consiglio Superiore dei lavori pubblici di esprimere il richiesto parere.

---

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714

*Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.*

Il D.P.R. n. 714 è stato emanato in attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73.

Esso prevede, all'art. 3, l'assegnazione, all'Ente autonomo del porto di Trieste, di un fondo di dotazione di lire 15.000 milioni in ragione di lire 4.500 milioni per l'anno 1979 e lire 10.500 milioni per l'anno 1980.

Il decreto che autorizza il pagamento della quota relativa al 1980 è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

---

LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 681

*Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.*

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto in lire 1.500.000.000 dall'art. 4 legge 9 luglio 1967, n. 589, elevato a lire 2.300.000.000 dall'art. 5 legge 14 agosto 1974, n. 822, è stato ulteriormente elevato a lire 4.600.000.000 dall'art. 1 legge 22 dicembre 1979, n. 681, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Per l'esercizio 1979 è stato effettuato il pagamento di lire 2.300.000.000 ai sensi della legge n. 822.

Lo stanziamento complessivo per l'esercizio 1980 è di complessive lire 6.900.000.000 di cui lire 2.300.000.000 relativo al 1979 e lire 4.600.000.000 relativi al 1980 ai sensi della suindicata legge n. 681.

Della predetta somma lire 6.900.000.000 è in corso di definizione il decreto di impegno e pagamento.

---

LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 683

*Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli.*

Tale legge ha provveduto a determinare in lire 4.000.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1980, il contributo dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, previsto dall'art. 4 lettera a) del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1974, n. 46, istitutivo del Consorzio per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla legge istitutiva.

Il decreto che autorizza il pagamento dell'intero ammontare della somma per l'esercizio 1980 è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

**MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 26 maggio 1975, n. 184 . . . . .	553
Legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . .	553
Legge 15 giugno 1978, n. 279 . . . . .	554
D.L. 2 agosto 1979, n. 500 . . . . .	555

PAGINA BIANCA

## LEGGE 26 MAGGIO 1975, N. 184

*Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali.*

La legge 26 maggio 1975, n. 184 ha stanziato 150 miliardi di lire per la produzione di aeromobili per percorsi internazionali imputati al capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Su tale capitolo al 31 dicembre 1979 è stato emesso mandato di pagamento per lire 31.873.020.000, per cui al 31 dicembre 1979 risultano residui per lire 28.126.980.000.

Per quanto concerne gli ulteriori pagamenti da effettuarsi nel 1980 e nel 1981 non è previsto dal Ministero delle Partecipazioni Statali alcuno scostamento dal bilancio di cassa.

## LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

*Provvedimenti per il riordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.*

L'art. 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675 ha tra l'altro autorizzato conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni 1977-1982.

Fino al 31 dicembre 1979 sono state autorizzate, con vari provvedimenti legislativi, spese a valere sulla suddetta somma per lire 2.894 miliardi, di cui 390 miliardi destinati al finanziamento della legge n. 279/1978, con un coefficiente di realizzazione, rispetto alle autorizzazioni di cassa del 100 per cento.

I rimanenti 1.606 miliardi saranno assorbiti quasi per intero in occasione dell'approvazione dei disegni di legge n. 359 e n. 360 degli atti del Senato recanti il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM rispettivamente di lire 1.352.130.475.000 e lire 100 miliardi.

Sono stati, inoltre, completamente utilizzati al 31 dicembre 1979 i 252 miliardi stanziati dall'art. 29, punto IV, della stessa legge, a titolo di aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM finalizzato alla sottoscrizione di quote di capitale della GEPI.

#### LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279

*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.*

L'art. 8 della legge 15 giugno 1978, n. 279, ha autorizzato le seguenti spese:

a) lire 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I. da erogare quanto a lire 90 miliardi nel 1978, lire 141 miliardi nel 1979, lire 50 miliardi nel 1980, lire 60 miliardi nel 1981 e lire 65 miliardi nel 1982;

b) lire 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I. da erogare quanto a lire 82 miliardi nel 1978, lire 118 miliardi nel 1979, lire 152 miliardi nel 1980, lire 116 miliardi nel 1981 e lire 109 miliardi nel 1982;

c) lire 229 miliardi da erogare al Comitato di liquidazione del patrimonio ex EGAM quanto a lire 58 miliardi nel 1978 e lire 171 miliardi nel 1979.

I pagamenti effettuati nell'anno 1979 sugli stanziamenti previsti dalla citata legge sono i seguenti:

Comitato di liquidazione del patrimonio ex EGAM: lire 171 miliardi.

Per quanto concerne l'I.R.I. e l'E.N.I. nel 1979 non è stato effettuato alcun pagamento, per cui al 31 dicembre dello stesso anno risultano i seguenti residui:

a) I.R.I.: lire 141,025.272 miliardi, di cui lire 0,025.272 miliardi stanziati con la legge 26 gennaio 1980, n. 11 (variazione al bilancio dello Stato);

b) E.N.I.: lire 118 miliardi.

In relazione ai conferimenti del 1979 ai fondi di dotazione IRI ed ENI si precisa, che non si è potuto dare luogo all'erogazione delle somme di lire 141,025.272 miliardi e di lire 118 miliardi, non essendo intervenuta tempestivamente l'approvazione di piani di settore.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali non prevede per gli anni 1980 e 1981 scostamenti fra le somme inscritte in bilancio di previsione e quelle riportate nei bilanci di cassa.

**DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1979, N. 500**

Con l'indicato decreto sono stati fatti salvi gli impegni di spesa e di pagamenti adottati in applicazione del decaduto Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 157, che ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, nella misura di lire 60 miliardi ciascuno, per concorrere all'aumento del capitale sociale della GEPI.

Tali erogazioni, pari a complessive lire 180 miliardi, sono state effettuate tutte entro il 31 dicembre 1979.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 31 marzo 1976, n. 124 . . . . .	561
Legge 2 maggio 1977, n. 192 . . . . .	564

PAGINA BIANCA

## LEGGE 31 MARZO 1976, N. 124

*Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.*

La bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi è attuata ai sensi della legge 31 marzo 1976, n. 124 che ha modificato le leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42 ed ha rifinanziato il settore fino all'anno 1981.

La campagna di profilassi che ha per scopo l'eradicazione totale dagli allevamenti nazionali della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, ovina e caprina, si realizza mediante programmi annuali predisposti dai competenti Organi Regionali e che risultano dal coordinamento e dalla elaborazione dei programmi proposti da apposite Commissioni provinciali.

Le proposte programmatiche regionali sono poi esaminate presso il Ministero della Sanità dalla Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e approvate con decreto ministeriale.

Gli aspetti particolari per l'operatività dei piani sono contemplati nei decreti ministeriali 1, 3, 4, e 14 giugno 1968 e successive modifiche e possono essere così sintetizzati:

impostazione dei programmi di profilassi e casi di obbligatorietà della profilassi stessa;

identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche;

adozione di misure per gli allevamenti infetti;

abbattimento dei capi infetti e corresponsione dell'indennità relativa ai proprietari;

riconoscimento di allevamenti e zone indenni dalle predette malattie;

fissazione dei compensi per i veterinari che collaborano alla esecuzione dei piani.

All'avvio della profilassi pianificata, in esecuzione dei provvedimenti legislativi sopracitati risultavano sotto controllo ufficiale, per la profilassi della tubercolosi bovina, n. 1.783.347 bovini con una percentuale di infetti dell'11,1 per cento.

A quel tempo erano state risanate solo le province di Bolzano e Sondrio.

Allo stato attuale, il controllo, che è obbligatorio in tutti gli allevamenti bovini nazionali per effetto del D.M. 30 giugno 1977, riguarda oltre il 91 per cento degli allevamenti controllati per 6.469.787 animali, con i limiti di infezione portati allo 0,51 per cento (alla fine del 1979) mentre le province dichiarate indenni aumentano a 70 e le altre sono vicine a diventarlo.

Per ciò che concerne la brucellosi bovina è da premettere che, all'avvio della profilassi pianificata i controlli riguardavano 822.313 bovini con l'1,4 per cento di animali infetti e nessuna provincia dichiarata indenne. La bonifica sanitaria antibrucellare è stata contenuta per motivi finanziari ma tende a progredire anche se lentamente.

Al momento il controllo ufficiale, che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria, risulta esteso a circa il 50 per cento degli allevamenti nazionali controllabili per complessivi 2.960.553 bovini di età superiore ai dodici mesi ed in tale ambito la percentuale di infezione si è abbassata allo 0,19 per cento mentre risultano riconosciute indenni 28 province.

Infine è stata intensificata anche la profilassi contro la brucellosi ovina e caprina, fondata soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti, specie nei territori ad alta incidenza dell'infezione.

Per detta infezione allo stato attuale risultano sotto controllo 487.140 ovini e caprini con una incidenza dell'1,31 per cento e sono stati vaccinati finora n. 7.894.728 capi.

Sono stati abbattuti n. 1.162.770 capi per tubercolosi, numero 82.854 per brucellosi e n. 77.682 per brucellosi ovina e caprina.

L'efficacia del lavoro svolto è chiaramente espressa dall'aumento dei capi sotto controllo, dalla flessione del livello di morbilità, dell'incremento del patrimonio costituito dai capi di allevamenti indenni. Anche il numero delle province riconosciute esenti dalle predette malattie testimonia l'ampiezza e l'incisività dell'azione sanitaria.

Preme sottolineare che le operazioni profilattiche in questi ultimi tempi avevano subito un notevole rallentamento a causa soprattutto di alcuni fattori negativi: il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e, soprattutto la scarsa disponibilità ad attuare la bonifica sanitaria da parte dei veterinari operatori e da parte degli allevatori.

I primi lamentavano una inadeguatezza delle tariffe per le loro prestazioni professionali, i secondi denunciavano una scarsa remuneratività delle indennità connesse all'abbattimento degli animali riscontrati infetti a seguito di controlli in sede di attuazione dei programmi.

A tale proposito, mentre i controlli hanno tenuto una ripresa con l'aumento delle tariffe per i veterinari, ancorché continua a sussistere l'incidenza negativa dell'inflazione, d'altro canto gli allevatori continuano a denunciare una incongruità dell'attuale in-

dennità di abbattimento e pertanto non consentono l'abbattimento degli animali riconosciuti infetti.

A tale riguardo è da considerare che, in data 11 luglio 1978, il Ministero della Sanità ha diramato ai Ministeri interessati un disegno di legge in cui vengono recepite le direttive CEE del 17 maggio 1977, n. 77/391 e del 13 dicembre 1977, n. 78/52, concernenti un aiuto finanziario della Comunità Economica Europea, destinato ai Paesi Comunitari che predisporranno piani accelerati di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina rispetto ai piani nazionali in corso, per cui è prevista la partecipazione anche del nostro Paese. Tale D.D.L. che, tra l'altro prevede un aumento dell'indennità di abbattimento, che dovrebbe risolvere le difficoltà prospettate dagli allevatori, è ancora all'esame del Parlamento per l'approvazione con procedura d'urgenza.

Altro fattore che ha provocato e provoca notevoli ritardi e rallentamenti nella attuazione dei piani di profilassi è rappresentato dall'art. 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407, con la quale viene a cessare la facoltà, accordata da specifici provvedimenti legislativi, di conservare nel conto residui, somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi si fa presente che l'innovazione portata dalla predetta legge ha colpito l'art. 6 della citata legge 9 giugno 1964, n. 615 che prevede la conservazione dei residui di stanziamento, ora non più possibile.

L'impossibilità, quindi, di mantenere una disponibilità che veniva prorogata nell'ambito di piani pluriennali, in relazione all'effettuazione tecnica degli atti diagnostici.

Per quanto sopra l'Amministrazione Sanitaria ha dovuto non solo limitare i programmi di attività alle poste di bilancio disponibili con l'eliminazione dei cosiddetti fondi residui, ma rischia anche di non poter attuare l'accelerazione dell'opera prevista di risanamento con il contributo della CEE con i previsti meccanismi di pagamento e quindi la vanificazione dell'intervento comunitario così lungamente postulato dall'Amministrazione Italiana.

Sarebbe, quindi necessario per rendere più funzionante la legge, ripristinare la facoltà di mantenere in bilancio le disponibilità residue secondo quanto era previsto nell'art. 36 della citata n. 615/64, o in via subordinata consentire almeno la applicazione dell'art. 36 secondo comma (nel testo modificato dalla legge 20 luglio 1977, n. 407 e dalla legge 5 agosto 1978, n. 468) e dell'art. 61-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ai Capitoli 4034, 4040, 4082 del titolo I, Sezione VIII, Rubrica 7, Categoria IV e V dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità.

Allo stato attuale, per quanto riguarda l'aspetto degli scostamenti tra il bilancio 1979 e 1980 bisogna considerare le maggiori esigenze, in linea previsionale, per il 1980 tenuto conto che nello specifico settore per il triennio 1980-1982 scattano i piani triennali di accelerazione della profilassi approvati dalla Comunità Economica Europea ai sensi delle direttive n. 77/391 e n. 78/52, piani che pre-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vedono le seguenti somme ad integrazione di quelle già stanziare nel bilancio per gli anni 1980, 1981 e 1982:

	Anno 1980	Anno 1981	Anno 1982
Capitolo 4034 . .	889.210.000	2.192.320.000	3.675.781.000
Capitolo 4040 . .	2.377.950.000	5.369.193.000	7.955.436.000
Capitolo 4082 . .	2.732.840.000	7.438.487.000	8.868.783.000
	6.000.000.000	15.000.000.000	20.500.000.000
Stanziamen- ti pre- visti . . . .	15.000.000.000	6.000.000.000	500.000.000
Totale . . .	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000

## LEGGE 2 MAGGIO 1977, N. 192

*Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molloschi eduli lamellibranchi.*

L'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, stabilisce che nel primo quinquennio di applicazione della legge il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

In applicazione del disposto del suddetto articolo il Ministero del Tesoro, con D.M. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 256, approvava, per l'anno finanziario 1977, la variazione in aumento di lire 4.000.000.000 istituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

« Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi ».

L'utilizzazione del predetto stanziamento era subordinato all'adozione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 192, di una serie di decreti ministeriali a contenuto regolamentare, che sono stati emanati in data 27 aprile 1978 e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1978, n. 125 (supplemento ordinario).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Poiché l'art. 17 della citata legge 192 faceva obbligo alle Regioni di presentare al Ministero della Sanità progetti corredati di circostanziate relazioni e di preventivi di spesa, che dovevano tenere conto, anche delle disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali, non fu possibile, nel corso dell'esercizio 1977, impegnare i 4 miliardi stanziati e pertanto l'intero stanziamento del capitolo 7531, a norma dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato, venne conservata a residui.

Nel 1978 fu possibile concedere il primo dei contributi di cui trattasi (D.M. 9 dicembre 1978) in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, per un importo di . . . . . L. 285.000.000

Nel 1979 sono stati concessi i seguenti altri contributi (DD.MM. 30 novembre 1979) in favore delle Regioni:

Friuli-Venezia Giulia . . . . .	L. 234.000.000
Veneto . . . . .	» 4.833.000.000
Abruzzo . . . . .	» 115.000.000
Liguria . . . . .	» 466.000.000

per un totale di . . . . . L. 5.648.000.000

Nel 1980 è stato concesso il seguente contributo, con D.M. 2 febbraio 1980, a favore della Regione Campania . . . . . L. 679.000.000

Pertanto, a tutt'oggi, sono stati concessi contributi per un totale di . . . . . L. 6.612.000.000

Tutti i decreti ministeriali summenzionati sono stati registrati alla Corte dei Conti.

Sulla base di quanto precede, allo stato attuale, risultano ancora disponibili, sul complessivo stanziamento di lire 10 miliardi, lire 3.388.000.000.

Tenuto conto che è in corso di concessione un contributo di lire 888.000.000 a favore della Regione Puglia, restano da utilizzare lire 2.500.000.000. Senonché rispetto a tale importo, sono effettivamente disponibili, nel corrente esercizio finanziario, soltanto 500.000.000 in quanto il Ministero del Tesoro, in sede di previsione, ha iscritto gli ultimi due miliardi previsti dall'art. 17 della legge 192, nel bilancio 1981, anziché in quello 1980.

È invece da ritenere che, nel corso dello stesso esercizio 1980, si debbano erogare anche i contributi previsti per le altre Regioni (Marche, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia e Toscana), alcune delle quali hanno già presentato gli appositi progetti, e che sono state comunque sollecitate a provvedervi nel più breve tempo possibile.

Infatti le regioni destinatarie dei contributi di che trattasi sono tenute ad attivare gli impianti di depurazione entro il 31 dicembre 1980, nuovo termine, ulteriormente prorogato, previsto per l'entrata in vigore delle norme igienico-sanitarie recate dalla citata legge 192 1977.

Conseguentemente il Ministero della Sanità ha rappresentato al Ministero del Tesoro la necessità di trasportare i due miliardi stanziati sul capitolo 7531 del bilancio 1981 sul corrispondente capitolo del bilancio 1980.

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 12 aprile 1976, n. 216 . . . . .	571
Legge 1° giugno 1977, n. 285 . . . . .	572
Legge 8 agosto 1977, n. 546 . . . . .	573

PAGINA BIANCA

LEGGE 12 APRILE 1976, N. 216

*Provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei.*

Per il 1979 la competenza era di lire 500 milioni, ripartiti in 460 milioni sul capitolo 2058 (spese per la manutenzione e protezione, la recinzione, il restauro e ristrutturazione dei servizi) e 40 milioni sul capitolo 8004 (spese per acquisti ed espropriazioni).

Per il capitolo 2058, la disponibilità per il 1979, oltre la competenza, recava un importo di lire 946 milioni per residui propri al 31 dicembre 1978.

Le utilizzazioni sul capitolo, quindi, sono state di lire 458 milioni per impegni e lire 790 milioni per pagamenti, sulla competenza e sui residui.

La situazione, a tutto il 31 dicembre 1979 presenta il seguente quadro riepilogativo: impegni lire 2 miliardi 277 milioni, pagamenti 1 miliardo 664 milioni di lire, economie 12 milioni di lire.

I residui propri, al 31 dicembre 1979, sono pari all'importo di lire 604 milioni di lire.

Con i predetti fondi sono state eseguite spese per recinzione, per sistemazione dei corpi di guardia e della biglietteria, per opere di restauro, per lavori della strada di circuitazione con accesso da via Tombe, per illuminazione del complesso archeologico.

L'elevato importo dei residui deriva essenzialmente dal fatto che, per alcuni interventi, quali quelli relativi alla recinzione del complesso archeologico, del prefabbricato da adibire a posto di guardia, per l'impianto di illuminazione, la Soprintendenza archeologica di Napoli, pur avendo provveduto al finanziamento dei medesimi mediante ordini di accreditamento, ha incontrato problemi e difficoltà di ordine tecnico che hanno richiesto una rielaborazione dei progetti per cui la ritardata esecuzione dei lavori ha impedito di effettuare i pagamenti in conto competenza.

Il capitolo 8004, invece, oltre la competenza, recava un importo di lire 180 milioni per residui, di cui 86 propri e 94 per stanziamento.

Le utilizzazioni, sempre nell'esercizio 1979, presentano degli impegni per lire 40 milioni (impegni di mera conservazione).

La situazione a tutto il 31 dicembre 1979 presenta come impegni, l'importo di lire 86 milioni, mentre i residui sono di lire 220 milioni, di cui 86 propri e 134 di stanziamento.

La lunga e complessa procedura espropriativa dei terreni adiacenti al complesso archeologico di Pompei, non ha consentito di procedere al pagamento delle indennità a favore degli espropriandi per cui gli stanziamenti del capitolo 8004 figurano interamente fra i residui al 31 dicembre 1979.

#### LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

##### *Occupazione giovanile.*

Per l'anno 1979 la competenza era di lire 45 miliardi 751 milioni, mentre la disponibilità recava, oltre la competenza, un importo per residui, al 31 dicembre 1978, pari a lire 34 miliardi 331 milioni.

Le utilizzazioni sono state di lire 45 miliardi 751 milioni per impegni, con 20 miliardi 882 milioni di lire per pagamenti sulla competenza e sui residui.

Le economie sono di lire 586 milioni (ricavate apportando una diminuzione dello stanziamento del 1978) ed una perenzione di 311 milioni di lire.

La situazione della legge, pertanto, al 31 dicembre 1979 presenta il seguente quadro: impegni per 82 miliardi 440 milioni; pagamenti per 23 miliardi 834 milioni; economie 586 milioni; perenzione 311 milioni.

I residui propri ammontano a lire 58 miliardi 303 milioni.

La legge vede impiegati al 31 dicembre 1979 n. 6434 giovani. In particolare, per il settore dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici si è ritenuto di finalizzare la attività istituzionale del settore impiegando i giovani sia per il censimento, il rilevamento grafico e fotografico, la schedatura e la catalogazione dei beni archeologici monumentali e artistico-storici, che per la manutenzione e il restauro dei beni stessi. Nell'ambito sono stati approvati ed avviati 239 progetti specifici.

Per la realizzazione di questi programmi sono stati utilizzati 3945 giovani. Il rapporto di lavoro si è istituito mediante contratti con giovani inviati dagli Uffici di collocamento e con giovani appartenenti a cooperative.

Si notano i seguenti tre episodi:

1) la mostra di « Architettura e paesaggio rurale del Molise », realizzata dalla Soprintendenza di Campobasso, attraverso la quale i giovani hanno presentato all'opinione pubblica i risultati della attività svolta nel primo anno di lavoro, nel territorio molisano;

2) la mostra, realizzata dai giovani assunti dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, sugli « Argenti di Guardia Sanframondi », in cui erano esposte opere catalogate, schedate e restaurate dagli stessi giovani;

3) il lavoro di rilievo e schedatura degli edifici monumentali della città di Pescara, eseguito dai giovani assunti dalla Soprintendenza dell'Aquila.

Per il settore dei beni librari si notano invece, i seguenti interventi, con impiego di complessive 2002 unità giovanili:

1) inventariazione e organizzazione dei fondi bibliografici non statali e non regionali;

2) potenziamento dei servizi presso le biblioteche statali;

3) organizzazione di un catalogo collettivo delle biblioteche italiane presso l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

4) rielaborazione, riordinamento e rinnovamento del materiale sonoro dell'archivio della Discoteca di Stato.

Il settore dei beni archivistici infine nota la realizzazione di progetti già elaborati e per molti giovani è già iniziato il secondo anno di proroga, con l'organizzazione di adeguati corsi professionali tendenti a fornire una qualificazione per i giovani occupati, che assommano a n. 487 giovani.

Non si può infine non sottacere che molti ostacoli e difficoltà dei problemi che si sono dovuti affrontare e superare per mantenere nella legittimità l'attuazione dei programmi di attività dell'occupazione giovanile, sono derivati dalle carenze della legge n. 285 che nell'instaurare un rapporto giuridico completamente nuovo tra la pubblica Amministrazione e i giovani, non ha fornito i supporti giuridici necessari per una chiara e corretta gestione del rapporto stesso.

Si può concludere comunque, in una positiva considerazione del lavoro svolto dai giovani assunti per la legge n. 285, i quali nel prestare la loro opera al servizio della Amministrazione dello Stato se da una parte hanno ricevuto quella impronta formativa a carattere professionale impressagli dalla esperienza dei funzionari che li hanno assistiti nella loro attività, dall'altra hanno apportato un nuovo impulso nelle sedi di lavoro tale da considerarli meritevoli della immissione in ruolo, che per la legge 33/1980 potrà avvenire esclusivamente mediante concorso.

Nell'osservanza quindi del dettato legislativo sono state avviate e sono in fase avanzata le procedure concorsuali previste.

---

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546

*Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976.*

Per l'anno finanziario 1979 la competenza era di lire 5 miliardi, mentre la disponibilità recava, oltre la competenza, un importo, per residui al 31 dicembre 1978, di lire 13 miliardi 248 milioni.

Le utilizzazioni sono state di lire 7 miliardi 949 milioni per impegni e lire 7 miliardi 617 milioni per pagamenti sulla competenza e sui residui.

La situazione della legge pertanto, al 31 dicembre 1979 presentava il seguente quadro: impegni per 10 miliardi 418 milioni di lire, con pagamenti per 9 miliardi 318 milioni di lire. Le economie sono di 93 milioni di lire.

I residui sempre al 31 dicembre 1979 sono invece di lire 10 miliardi 587 milioni, dei quali 1 miliardo 487 milioni propri e 9 miliardi 487 milioni di stanziamento.

Sotto l'aspetto operativo si registrano i seguenti interventi.

Per il settore dei beni archivistici il piano d'intervento è stato rivolto al riordinamento degli archivi comunali e alla erogazione di contributi ai comuni per la collocazione in consultazione di materiale archivistico d'interesse storico. L'operazione ha interessato 28 archivi comunali.

È stato fornito, inoltre, un impianto mobile di disinfezione di pronto intervento e si è provveduto al restauro di una parte del materiale dell'Archivio notarile e di quello del catasto di Pordenone, nonché di quello presso l'Archivio notarile di Udine.

Si è provveduto, altresì a dotare agli Archivi di Stato di Trieste Udine e Gorizia, di scaffalature e di apparecchiature microfilms per riproduzione di sicurezza del materiale di maggior interesse storico.

L'entità dei residui passivi si giustifica, quindi, per la peculiarità degli interventi, disposti nel settore del restauro che richiede tempi molto lunghi di esecuzione data la delicatezza delle operazioni necessarie.

Lo stanziamento assegnato per il piano d'intervento per i beni librari, è stato finalizzato al restauro e ripristino del materiale librario, e al ripristino di scaffalature e arredi di biblioteche.

La gestione delle somme è affidata, per legge, al Direttore della Biblioteca statale Isontina, con l'ausilio del Comitato paritetico regionale.

Oltre al restauro di materiale statale raro e di pregio, interventi sono stati destinati alle biblioteche non statali, sia della provincia di Udine, quali quelle di Arta, Cividale, Gemona, S. Daniele, Martignacco, che della provincia di Pordenone, come la Biblioteca del seminario Vescovile di Pordenone e dei Comuni di Fontanafredda, Glanzetto, S. Vito al Tagliamento e Tramonti.

Nel settore dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici la Soprintendenza di Trieste ha stipulato convenzioni per progetti con liberi professionisti (articolo 17 della legge) ed ha redatto un piano organico d'interventi da effettuare su edifici e su opere d'arte mobili nelle provincie di Udine, Pordenone, Gorizia.

La predisposizione degli schemi-tipo di convenzione ha richiesto un lungo e complesso lavoro preparatorio di ricerca e di studio in quanto si è trattato di predisporre veri e propri atti normativi diretti

a regolamentare *ex novo* un tipo di rapporto inusuale che ha comportato anche l'acquisizione di pareri da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'autorizzazione complessiva di cassa per l'esercizio 1980 è di 22 miliardi 860 milioni di lire.

Al 15 giugno 1980 i pagamenti sulla competenza 1980 e sui residui ammontano ad 1 miliardo di lire. Si noti la bassa percentuale di pagamenti, dovuta al protrarsi dell'esercizio provvisorio 1980 fino al 29 aprile, data in cui fu approvato il bilancio dello Stato.

Si prevede comunque per il corrente anno una relativa rispondenza dei pagamenti con l'autorizzazione complessiva.

PAGINA BIANCA